



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

- Ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado
- Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
- All'assessore all'istruzione, formazione, lavoro, pari opportunità della Regione del Veneto
- Alle organizzazioni sindacali regionali del comparto scuola e dirigenza scolastica
- Al sito istituzionale

Oggetto: classificazione del Veneto in Zona rossa dal 15 marzo 2021- disposizioni per le scuole

E' di imminente emanazione un' Ordinanza del Ministro della salute, i cui contenuti sono stati ampiamente anticipati dagli organi di informazione, che ai sensi dell'art.38, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il Veneto in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo minimo di quindici giorni, sulla base dei dati dell'ultimo Report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, che esprime una classificazione complessiva di rischio "Alta" per la nostra regione.

Pertanto, si ritiene utile ricordare le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che trovano applicazione per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa con il suddetto provvedimento governativo:

- L'art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e lo svolgimento dell'attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l'uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. A tale ultimo riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 della *Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico* ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa.
- L'art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

- L'art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a distanza, come del resto è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell'ambito delle pubbliche amministrazioni dall'art. 13, comma 3.
- L'art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. Per quanto attiene ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è preferibile privilegiare temporaneamente le attività che non comportano uscite esterne.
- L'art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità a distanza.
- L'art. 48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.

L'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione richiama ancor di più la necessità di curare la comunicazione agli studenti e alle famiglie in ordine alle misure organizzative assunte e che verranno man mano definite nei prossimi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carmela PALUMBO  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme connesse